

N. 150-3282-3867-3884-4204-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA SENATO DELLA REPUBBLICA**

l'8 aprile 2003 (v. stampato Camera n. 3884)

MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 4 maggio 2004, con l'unificazione delle proposte di legge n. 150, d'iniziativa dei deputati Cè, Francesca Martini, Caparini e Gibelli; n. 3282, d'iniziativa del deputato Giulio Conti; n. 3867, d'iniziativa del deputato Giulio Conti; n. 4204 d'iniziativa dei deputati Di Virgilio e Palumbo (v. stampato Senato n. 414-B)

NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 luglio 2005

d'iniziativa del senatore CONSOLO

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto
delle pratiche di mutilazione genitale femminile

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 luglio 2005*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

ART. 2.

(Attività di promozione e coordinamento).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

ART. 3.

(Campagne informative).

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

*(Finalità).**Identico.*

ART. 2.

*(Attività di promozione e coordinamento).**Identico.*

ART. 3.

*(Campagne informative).**1. Identico.*

codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni *no profit*, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ART. 4.

(Formazione del personale sanitario).

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ART. 5.

(Istituzione di un numero verde).

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2005**.

ART. 4.

(Formazione del personale sanitario).

1. *Identico.*

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2005**.

ART. 5.

(Istituzione di un numero verde).

1. *Identico.*

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ART. 6.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 583-bis. — *(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).* — Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, **anche con il consenso della vittima**, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, **anche con il consenso della vittima**, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, **su richiesta del Ministro della giustizia**, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da **cittadino** straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di **cittadino** straniero residente in Italia ».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2005**.

ART. 6.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale **sono inseriti i seguenti**:

« ART. 583-bis. — *(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).* — Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da **quattro** a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni **effetti dello stesso tipo**.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore **ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro**.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. **In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.**

ART. 583-ter. — (Pena accessoria). — La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da **tre a dieci anni. Della sentenza di**

ART. 7.

(Programmi di cooperazione internazionale).

1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri anti violenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarsi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

ART. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-*quater*. 1. *(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)*. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri ».

2. All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: « da cittadino straniero » sono sostituite dalle seguenti: « dallo straniero » e, al secondo periodo, le parole: « il cittadino straniero » sono sostituite dalle seguenti: « lo straniero ».

ART. 7.

(Programmi di cooperazione internazionale).

Identico.

ART. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Identico.

Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accredita-mento.

2. Se l'ente o una sua unità organiz-zativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indi-cati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».

ART. 9.

(Sanzioni accessorie).

1. All'esercente la professione sanitaria che commette i delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applica la pena accessoria della interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione e la comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. Nei confronti di chiunque riceva denaro o altra utilità per l'esecuzione delle pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applica la sanzione amministrativa accessoria consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 100.000 euro.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

V. articolo 6, comma 1, capoverso «ART. 583-ter ».

Soppresso.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere **dall'anno 2005**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. *Identico.*

€ 0,30



14PDL0075340